

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1496 del 31 luglio 2012

Elenco dei corsi d'acqua parzialmente irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004, relativamente ai seguenti comuni: San Giorgio in Bosco (PD), Alonte (VI), Brogliano (VI), Mussolente (VI), Tezze sul Brenta (VI), Gazzo Veronese (VR), Legnago (VR). Deliberazione /CR n. 21 del 17.04.2012.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Svincolo parziale dalla tutela paesaggistica di 14 idronimi in 7 comuni.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con provvedimento di Consiglio Regionale n. 104 del 06.06.1986, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 36 del 25.07.1986, veniva determinato il primo elenco dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1/quarter della legge n. 431/1985.

Con provvedimento n. 940 in data 28.06.1994, il Consiglio ha pubblicato sul supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 70 del 31.08.1994, l'elenco definitivo dei corsi d'acqua demandando alla Giunta Regionale la predisposizione della cartografia degli idronimi e l'esame delle osservazioni pervenute (secondo elenco).

Le cartografie relative alle provincie dei comuni in oggetto, sono state approvate con i seguenti provvedimenti:

- PADOVA - Pcr 14.11.2000, n. 56 - BUR n. 113/2000;
- VERONA - Pcr 27.06.2001, n. 23 - BUR n. 69/2001;
- VICENZA - Pcr 08.10.1998, n. 84 - BUR n. 103/1998;

con i quali vennero apportate lievi modifiche all'elenco definitivo a seguito di accoglimento di alcune osservazioni pervenute.

L'art. 142, comma 3 del D. Lgs. 42/2004, dà facoltà alla Regione di includere in apposito elenco i beni indicati alla lettera c) del suddetto articolo (fiumi, torrenti e corsi d'acqua), che siano ritenuti in tutto od in parte irrilevanti ai fini paesaggistici.

In relazione al precedente punto, risultano pervenute n. 7 richieste di svincolo per 15 idronimi.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 19 del 14.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Con delibera CR/21 del 17.04.2012, la Giunta regionale ha chiesto il parere della Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. c) della L.R. 11/2004.

La Seconda Commissione Consiliare ha reso alla Giunta regionale il parere n. 227 in data 13.06.2012, con esito favorevole a maggioranza."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 comma 4° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 08.08.1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27.06.1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616";

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO il parere del Comitato ai sensi dell'art. 27, comma 2 della LR n. 11/2004;

VISTO il parere n. 227 in data 13.06.2012 della Seconda Commissione Consiliare permanente;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere della Seconda Commissione Consiliare esposto nelle premesse;
3. di approvare l'elenco degli idronimi parzialmente irrilevanti ai fini paesaggistici secondo l'**Allegato A** e gli **Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 ed A14**;
4. di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio di procedere ad una ricognizione dei corsi d'acqua vincolati del Veneto, al fine di verificarne o meno la sussistenza della rilevanza paesaggistica;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio di trasmettere il presente atto al Ministero per gli eventuali provvedimenti di conferma della rilevanza paesaggistica, come stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.